

**Circolare n. 15/2012 – Associazione in partecipazione con apporto di lavoro.**

Il contratto di associazione in partecipazione è regolato dagli artt. 2549 – 2554 c.c., in particolare l'art. 2549 il quale prevede che l'associante attribuisca all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. In tal caso l'associato che offre la propria prestazione lavorativa si inserisce nell'assetto organizzativo aziendale e, rimanendo la gestione dell'impresa o dell'affare nella disponibilità dell'associante ai sensi dell'art. 2552 c.c., si sottopone quindi al potere direttivo di quest'ultimo.

Per giurisprudenza è possibile quindi che l'espletamento della prestazione lavorativa assuma caratteri simili a quelli della prestazione lavorativa svolta nel contesto di un rapporto di lavoro subordinato.

Deve essere chiarito infatti che ai sensi dell'articolo 2552 è il contratto a determinare quale controllo possa esercitare l'associato sull'impresa o sullo svolgimento dell'affare per cui l'associazione è stata contratta, in ogni caso, l'associato ha diritto al rendiconto dell'affare compiuto o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno.

Pur non assumendo alcuna impostazione aprioristica ed anacronistica nei riguardi di un contratto rappresentante un concreto invito alla libera iniziativa economica e al progresso economico sociale del Paese, non va sottaciuto che l'associazione in partecipazione può determinare delle elusioni della normativa in materia di rapporto di lavoro, dato che il confine tra la subordinazione del prestatore del lavoro e l'apporto lavorativo dell'associato non appare di immediata comprensione.

Parliamo ora della riforma Fornero legge n. 92 del 2012 che è andata a riformare la disciplina dell'associazione in partecipazione: quando questa consiste anche in una prestazione di lavoro il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l'unica eccezione nel caso in cui gli associati siano legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado; in caso di violazione del divieto sul numero massimo, il rapporto con tutti gli associati, il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro, si considera lavoro subordinato a tempo indeterminato.

La mancanza di un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare, ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall'articolo 2552 del c.c., salva prova contraria, si presume trattarsi di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Prestazioni dell'associato non connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratico acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività, salva prova contraria, si presume trattarsi di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

La presunzione si applica:

- dal 18 luglio 2012, per i nuovi contratti e per quelli già in essere ma non certificati;
- dal 18 luglio 2013, per i rapporti in corso, già certificati.

Un ulteriore effetto antielusivo si avrà attraverso il graduale aumento delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata INPS e quindi anche per gli associati in partecipazione.

Roma, 19/12/2012